



**Regolamento didattico - parte normativa  
del Corso di Laurea in**

**SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  
EDUCATION STUDIES**

**Classe L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE**

In vigore dall'a.a. 2023/2024

**Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di studio**

Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di ammissione sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A3a Conoscenze richieste per l'accesso e A3b Modalità di ammissione della Scheda SUA CdS.

Il regolamento didattico (parte didattica) del corso è reperibile nel sito del corso di laurea, alla pagina dedicata a ordinamenti e regolamenti didattici.

**Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio. Piani di studio individuali**

Il piano didattico del Corso di studio allegato al Regolamento didattico (parte didattica) prevede l'articolazione in curricula, per le cui denominazioni e caratteristiche si rimanda al Regolamento didattico (parte didattica) della Scheda SUA CdS.

Lo studente sceglie il curriculum in sede di immatricolazione. Lo studente, al secondo anno di corso, potrà chiedere di variare il curriculum in fase di presentazione del piano di studio individuale per l'anno successivo. Le variazioni saranno approvate in misura pari al numero di abbandoni al primo anno per ciascun curriculum e in base all'esito della graduatoria TOLC dei richiedenti.

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il Calendario didattico dell'anno accademico in corso.

**Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**



Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica prevede lezioni frontali ed esercitazioni linguistiche anche in modalità e-learning, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa viene attribuito (come da delibera del SA 19.12.22 “Criteri generali per la programmazione didattica) il numero di CFU corrispondenti all’impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 6 ore per le lezioni frontali e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale. Per i laboratori 9 sono le ore in aula e 16 le ore di studio individuale.

#### **Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

Gli insegnamenti non prevedono l’obbligo di frequenza. I laboratori prevedono l’obbligo di presenza o comunque lo svolgimento di un compito/elaborato specifico da parte dello studente. I tirocini richiedono la frequenza obbligatoria.

Il corso non prevede propedeuticità fra gli esami.

Il mancato rispetto dei vincoli determina l’annullamento d’ufficio dell’esame sostenuto.

#### **Art. 5 Prove di verifica delle attività formative**

Il piano didattico elenca le attività formative che si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate dal Consiglio di Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi della competente Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

#### **Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Per l’acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio può indicare un insieme di attività, coerenti con l’ordinamento didattico del Corso di studio, all’interno delle quali lo studente costruisce il proprio piano di studio.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Corso di studio.

#### **Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe**



I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico- disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli, valutando il caso concreto, sulla base delle affinità didattiche e culturali.

### **Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe e in Corsi di studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

### **Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di riconoscimento fino ad un massimo di 12 CFU delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università ha concorso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

### **Art. 10 Tirocinio collegato ad un progetto formativo o finalizzato alla preparazione della prova finale**

Il Corso di studio prevede lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

### **Art. 11 Esami sovrannumerari**

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea.

### **Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale**



Le modalità di svolgimento della prova finale sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A5a Caratteristiche della prova finale e A5b Modalità di svolgimento della prova finale della Scheda SUA-CdS.

### **Art. 13 Iniziative per l'assicurazione della qualità**

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

### **Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati, in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del corso di studio.